



# «Donne nella scienza giuridica»

**a cura di Francesco Romano**

**“Ma libri di scienza sono ... anche i libri giuridici, nei quali si raccoglie la concreta «sperientia» delle leggi”  
(Irti 2023: 43)**

**VI PARLERÒ DI UNA GRANDE SCIENZIATA DEL DIRITTO:  
DI CHI STIAMO PARLANDO ?**





**1855: 26 agosto nasce a Traversere di Perrero in provincia di Torino;**

**1881: 17 giugno si laurea (la sua uscita tra due ali di folla fu applaudita da oltre 500 studenti);**

**1883 supera l'esame di abilitazione professionale dopo aver svolto due anni di tirocinio;**

**1883: il consiglio dell'ordine di Torino accetta la sua richiesta di iscrizione all'albo con 8 voti a favore e 4 contrari (la normativa non distingueva tra uomini e donne per l'accesso alla professione forense);**

**1883: la procura impugna la delibera di ammissione all'ordine che viene annullata;**

**1884: la corte di cassazione di Torino rigetta il ricorso di Lidia;**

**1919: l'articolo 7 della legge 1176 riconosce alle donne di poter esercitare l'avvocatura;**

**1920: il 20 novembre chiede l'iscrizione all'albo degli avvocati di Torino**

**1949: muore a Diano Marina.**

**Quando Lidia nel 1877 si iscrisse alla regia università di Giurisprudenza a Torino le donne iscritte erano solo 4**

**le tasse di iscrizione erano molto onerose: per l'anno accademico 1879-1880, giurisprudenza L. 107.386, circa la metà per medicina, L. 36.679 per scienze matematiche fisiche e naturali, L. 6.304 per lettere e filosofia**

**Laureate in Italia 1877-1900: 257 (140 in lettere, 37 in filosofia, 20 matematica, 30 scienze fisiche chimiche e naturali, 24 in medicina e chirurgia, 6 in giurisprudenza)**

- **La legge parla di avvocati e non di avvocate**
- **Mai nel passato la donna è stata ammessa a arringare nei tribunali**
- **Non sarebbe stato ammissibile avere in casa una moglie avvocatessa saccente**
- **Il coniuge non poteva essere obbligato a dirigere affari domestici quando la moglie era con i clienti**
- **Per il patrocinio è necessario un robusto ingegno, ampiezza di dottrina e laboriosità, elementi che le donne per loro stessa natura non possedevano**
- **Se si fosse dato il diritto alle donne di esercitare l'avvocatura, poi si sarebbe finito per concedere anche la possibilità di iniziare la carriera giudiziaria e questa era una prerogativa solo maschile in quanto sono richiesti per tale professione studi profondi e lavoro ininterrotto cosa impossibile per la donna se non a scapito dei più vitali interessi di famiglia**
- **La donna a causa della sua indole, della sua fisica cagionevolezza avrebbe potuto mettere a repentaglio la serietà, il decoro la dignità nelle aule giudiziarie**

**Dal punto di vista giuridico il ricorso e la sentenza erano per lo più infondati e si fece ricorso al diritto romano e al diritto comune per negare a Lidia il diritto di esercitare la professione**

**Motivazioni della sentenza della corte di appello:**

- **disdicevole e brutto veder le donne discendere nella forense palestra;**
- **impossibile che una donna si agitatesse in mezzo allo strepito di pubblici giudizi e accalorarsi in discussioni che facilmente trasmodano**
- **abbigliamenti strani e bizzarri, acconciature non meno bizzarre e quindi pericolo a cui sarebbe stata esposta la magistratura se la bilancia della giustizia avesse piegato in favore della parte per la quale aveva perorato una avvocatessa leggiadra**

**Ammonimento finale: le donne devono riflettere se sia veramente un progresso per loro di mettersi in concorrenza con gli uomini, di confondersi con loro, di divenirne le uguali anziché le compagne come la Provvidenza le ha destinate.**

**La sentenza della corte di Cassazione conferma la decisione del giudice di appello dicendo in sostanza che ci sarebbe voluta una legge speciale per conferire espressamente questo diritto alle donne**

**Lidia che parlava e scriveva in più lingue, oltre a lavorare nello studio del fratello Giovanni Enrico, frequentò i congressi internazionali penali avendo esperienze come partecipante, relatrice, segretaria e per questo viaggiò molto**

**Si occupò di argomenti quali le tematiche dell'applicazione della pena e del mondo delle carceri e di scienza criminale e correzionale seguendo i congressi che ebbero l'effetto di far nascere il diritto penitenziario come branca autonoma del diritto pubblico**

**Entrò nel Segretariato del congresso penitenziario internazionale rappresentando l'Italia in varie parti del mondo:**

**1890 partecipa al Congresso penitenziario internazionale a San Pietroburgo: la sua attività era volta a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza delle questioni penali e penitenziarie**

**Dal 1895 in poi viaggiò da una capitale all'altra collaborando anche con la rivista «La donna» di Torino**

**1908 partecipa a Roma al primo congresso femminile del consiglio nazionale delle donne**

**1913 partecipa al congresso nazionale dell'Aya del 1913 (visita anche Amsterdam e Rotterdam)**

**1913 partecipa al Congresso internazionale delle donne francesi**

**1917 presso la Società culturale di Torino tiene una conferenza su “Capacità giuridica della donna e abolizione dell'autorizzazione maritale”**

**“quando la donna civilmente, moralmente ed intellettualmente potrà essere e diventare l’eguale dell’uomo, e si potrà esplicitare senza inciampare ad ogni passo in un precetto di legge, in una impossibilità di fatto, in un pregiudizio, allora soltanto forse fra un secolo e più si potrà con coscienza di causa dire quali siano le qualità ed i difetti femminili e se le prime siano tali da poter e dovere dare alla donna un posto nell’amministrazione della cosa pubblica per maggior bene della patria e dell’umanità”**

**Lidia Poët Studio sulla condizione della donna rispetto al diritto costituzionale ed al diritto amministrativo nelle elezioni, tipografia Chianatore e Mascarelli, Pinerolo, 1881, pp. 22-23**

**Il voto alle donne arriverà solo con il decreto legislativo 1 febbraio 1945, n. 23**

**Codice di Napoleone il Grande pel Regno d'Italia, (1806)**

**Il marito è in dovere di proteggere la moglie, la moglie di obbedire al marito (articolo 213)**

**La legge non regola la società conjugale relativamente ai beni, ... (art. 1387)**

**MA gli sposi non possono derogare nè ai diritti risultanti dall' autorità maritale sulle persone della moglie e dei figli, o a quelli che appartengono al marito come capo della famiglia, ... (art. 1388)**

**Codice civile universale austriaco pel Regno Lombardo-Veneto, (1811) par. 91**

**Il marito è il capo della famiglia. In tal qualità gli compete principalmente il diritto di dirigere l' economia domestica, ma gl' incumbe egualmente il dovere di somministrare alla moglie un decente sostentamento in proporzione del suo patrimonio e di rappresentarla in tutte le occorrenze.**

**Codice per lo Regno delle Due Sicilie, parte prima, Leggi civili, (1819)**

**La moglie non può stare in giudizio senza l' autorizzazione del marito, quando anche ella esercitasse pubblicamente la mercatura, o non fosse in comunione, o fosse separata di beni. (art. 204)**

**La donna, ancorchè non sia in comunione, o sia separata di beni, non può donare, alienare, ipotecare, acquistare a titolo gratuito o oneroso, senza che il marito concorra all' atto, o presti il suo consenso in iscritto. (art. 206)**

**Codice civile per gli Stati di S. M. il Re di Sardegna, (1837) art. 130**

**Non può donare, alienare, ipotecare, acquistare a titolo sia gratuito, sia oneroso, nè obbligarsi per tutti gli atti che eccedono la semplice amministrazione senza che il marito o personalmente, od in iscritto presti a ciascun atto il suo assenso.**

**Codice civile del Regno d'Italia, (1865) art. 134**

**La moglie non può donare, alienare beni immobili, sottoporli ad ipoteca, contrarre mutui, cedere o riscuotere capitali, costituirsi sicurtà, nè transigere o stare in giudizio relativamente a tali atti, senza l'autorizzazione del marito. Il marito può con atto pubblico dare alla moglie l'autorizzazione in genere per tutti o per alcuni dei detti atti, salvo a lui il diritto di rivocarla.**

**Stampa dell'epoca che si occupò del caso:**

**La donna non poteva esercitare certe professioni se non molto imperfettamente perché aveva costituzione fisica più debole rispetto all'uomo e un sistema nervoso più accessibile alle varie forme di eccitazione**

**Avvocati che avevano votato contro la sua iscrizione all'OdA di Torino:**

**... non era ammissibile né all'ordine sociale né per i principi che governano la professione che una donna indossasse una toga perché questo evento avrebbe reso ridicolo l'esercizio della professione stessa ... nessuna legge aveva mai pensato di distogliere le donne dalle ordinarie occupazioni domestiche che erano loro proprie ...**

**Quello di Lidia fu un caso molto dibattuto e molto noto all'opinione pubblica.**

**Solo nel 1884 ci furono oltre 50 interventi sul tema, di cui solo 5 contrari alle donne avvocate**

**Su «Il Resto del Carlino» del 27 Dicembre 1899 «Le donne e l'avvocatura»**

**«La signorina Lidia Poet di Pinerolo, l'unico esempio in Italia di donna che eserciti l'avvocatura, per quanto non iscritta in nessun albo, la esercita con tanto decoro e tanta nobiltà da rendersi modello di correttezza professionale. Non facciamo, dunque, distinzioni di sesso nell'esercizio dell'avvocatura»**

# MA QUEI PREGIUDIZI CI SONO ANCHE OGGI ?

## DICHIARAZIONE DI RESIDENZA

Al Comune di Firenze  
Ufficio Anagrafe

- Dichiarazione di residenza con provenienza da altro comune. Indicare il comune di provenienza:  
.....
- Dichiarazione di residenza con provenienza dall'estero. Indicare lo Stato estero di provenienza:  
.....
- Dichiarazione di residenza di cittadini italiani iscritti all'AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all'estero) con provenienza dall'estero. Indicare lo Stato estero di provenienza ed il comune di iscrizione AIRE:  
.....
- Dichiarazione di cambiamento di abitazione nell'ambito dello stesso comune:  
.....
- Iscrizione per altro motivo (specificare il motivo):  
.....

## IL SOTTOSCRITTO

1) Cognome\* .....

Nome\* ..... Data di nascita\* .....

Luogo di nascita\* ..... Sesso\* ..... Stato civile \*\* .....

Cittadinanza\* ..... Codice Fiscale\* .....

- *Posizione nella professione se occupato* \*\*:

Imprenditore Libero professionista  1      Dirigente Impiegato  2      Lavoratore in proprio  3      Operaio e assimilati  4

Coadiuvante  5

- *Condizione non professionale* \*\*:

Casalinga  1      Studente  2      Disoccupato/a in cerca di prima occupazione  3  
Pensionato/Ritirato dal lavoro  4      Altra condizione non professionale  5

**Buttafuoco, Annarita. In servitù regine: educazione ed emancipazione nella stampa politica femminile, in Soldani, Simonetta (a cura di). L'educazione delle donne : scuole e modelli di vita femminile nell'Italia dell'Ottocento, Milano, Angeli, 1989, pp. 363-391**

**Irti, Natalino. Lo spettatore, Milano, Il Sole 24 Ore, 2023**

**Pastina, Monica. Femminismo forense: il caso di Lidia Poët, tesi di laurea, Pisa 1998**

**Ricci, Cristina. Lidia Poët: vita e battaglie della prima avvocata italiana pioniera dell'emancipazione femminile, Torino, Graphot-LAR, 2022**

**Tacchi, Francesca. Eva togata: donne e professioni giuridiche in Italia dall'Unità a oggi, Torino, UTET, 2009**

**Zajczyk, Francesca. La resistibile ascesa delle donne in Italia. Stereotipi di genere e costruzione di nuove identità, Milano, Il Saggiatore, 2007**

**Banca dati LLI Lingua Legislativa Italiana**

**<https://www.ittig.cnr.it/BancheDatiGuide/Vocanet-LLI/index.html>**

**Immagine della slide 2 dal sito dell'Università di Foggia**

**Immagine della slide 3 dal sito di Sky TG 24**



# GRAZIE PER L'ATTENZIONE

[francesco.romano@igsg.cnr.it](mailto:francesco.romano@igsg.cnr.it)

 [\\_linguaggio.giuridico\\_](https://www.instagram.com/_linguaggio.giuridico_)